



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 35/A/2025

nel giudizio di appello principale in materia pensionistica

iscritto al n. 6987/P del registro di segreteria, promosso da

- I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati

Francesco Gramuglia e Tiziana Giovanna Norrito, i quali ai sensi

dell'art. 28, comma 2, cgc comunicano i seguenti indirizzi di

p.e.c.: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it

contro

omissis, nato a *omissis* l'*omissis* e residente in *omissis*, nella via

omissis n. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Carolina

Sabrina Messina (pec: avvcarolinasabrinamessina@pec.it)

per la riforma parziale

della sentenza n. 139/2024, pubblicata il 04/04/2024, limitatamente al capo che statuisce: “accoglie parzialmente la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condanna l'INPS al pagamento al ricorrente del danno patrimoniale per un importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) già comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre a interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo”.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 3 aprile 2025, per l'INPS, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito e, per l'appellato, l'avv. Sabrina Carolina Messina.

Premesso in

FATTO

I. Il Sig. *omissis*, ex collaboratore scolastico in servizio presso il Ministero dell'istruzione fino al 31.08.2018, adiva questa Corte avverso la revoca della pensione cat. VOCUM n. *omissis* a lui in godimento, comunicatagli il 25.11.21 per una intervenuta incompatibilità e sovrapposizione della contribuzione da lavoro agricolo con quella derivante da altro lavoro privato svolto in Germania.

Chiedeva, inoltre, di annullare il provvedimento di recupero dell'indebito erogato sulla medesima prestazione nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 31 agosto 2021, per un

totale di euro 35.943,31; chiedeva, infine, l'accertamento del diritto a continuare a percepire la suddetta pensione di vecchiaia anticipata, cat. Vocum.

A tal fine, esponeva che:

- con provvedimento emesso dall'INPS in data 14 marzo 2019, gli veniva comunicato l'accoglimento della domanda di pensione anticipata, categoria VOCUM n. *omissis*, con decorrenza dal 1° settembre 2018.

- in data 14.01.2020, chiedeva la ricostituzione della pensione con il riconoscimento dei contributi figurativi per l'attività lavorativa prestata in Germania nel periodo intercorrente tra il 02.11.1978 e il 14.08.1982: il ricorrente rappresentava che in data 28 gennaio 2020 rinunciava formalmente alla domanda di ricostruzione contributiva;

- in data 2 agosto 2021, l'INPS inviava al sig. *omissis* una comunicazione con la quale gli si riferiva che, a seguito della richiesta di inserimento nella pensione della contribuzione estera, sarebbe emerso che il periodo di lavoro dipendente svolto in Germania avrebbe duplicato quello agricolo svolto in Italia. Da ciò derivava la revoca con effetto ex tunc del trattamento pensionistico VOCUM.

Evidenziava il ricorrente in primo grado di non percepire più la pensione e di essere privo di qualunque fonte di reddito dal mese di settembre 2021.

Concludeva chiedendo, previa sospensione, di annullare i

provvedimenti impugnati perché illegittimi, ingiusti e privi di adeguata motivazione e, pertanto, ripristinare il trattamento pensionistico del ricorrente, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

II. Con ordinanza n. 209/2022 veniva dichiarata improcedibile l'istanza cautelare.

In data 31.01.2023, si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della domanda nel merito, posto che il ricorrente non aveva più i requisiti di anzianità contributiva previsti dalla normativa, quantificati in 42 anni e 10 mesi, a seguito della domanda di ricostituzione dallo stesso presentata, che aveva determinato il riconoscimento e la valorizzazione, nella pensione cat. VOCUM in godimento, della contribuzione estera versata in Germania per il periodo dal 02.11.1978 al 14.08.1982, che duplicava quella da lavoratore agricolo svolto in Italia.

Tale circostanza aveva comportato il superamento del periodo massimo (due anni consecutivi) delle emigrazioni temporanee previsto dall'art 6 L. n. 334/1968, con conseguente cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli a validità prorogata per il periodo dal 01.01.1978 al 31.08.1982, talché veniva meno il requisito di 42 anni e 10 mesi di contribuzione, richiesto dalla normativa per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata.

Si rappresentava in primo grado da parte dell'Istituto

previdenziale che il sig. *omissis* aveva frattanto maturato il diritto alla pensione con la c.d. quota 100.

III. All'udienza del 20 dicembre 2023, il Giudice invitava le parti ad un tentativo di conciliazione e assegnava termini per presentare proposte e controproposte. Parte ricorrente depositava note in cui rappresentava di avere inviato all'INPS proposta conciliativa recante il seguente contenuto: 1) erogazione del trattamento pensionistico calcolato sui contributi previdenziali versati (pensione di anzianità) dal sig. *omissis*, non inferiori ad anni 42 e mesi 10 comprensivi dei contributi stranieri (tedeschi); 2) azzeramento del diritto alla ripetizione della presunta indebita percezione dei ratei di pensione corrisposti; 3) corresponsione da parte dell'INPS delle rate di pensione ad oggi non percepite dal sig. *omissis* a decorrere dall'1.09.2018 ad oggi, salvo conguaglio con i ratei di pensione già versati in favore del ricorrente (VOCUM); 4) rinuncia alla domanda di condanna al risarcimento danni proposta col ricorso introduttivo nella misura del 40%.

L'INPS accettava solo in parte tale proposta conciliativa, con l'annullamento dell'indebitato, mentre rimaneva fermo sulle sue posizioni in ordine alla legittimità della revoca.

Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno l'Istituto dichiarava che <<*non rinveniva i presupposti per la conciliazione considerato che non era stata individuata la voce di danno ulteriore e diversa rispetto a quanto eventualmente sarà*

ricompensato per il tramite degli interessi legali>>.

IV. Con la sentenza n. 139/2024 qui impugnata, il GM enucleava preliminarmente tre distinte domande dal testo del ricorso:

- la domanda di accertamento del diritto al ripristino della pensione anticipata n. *omissis* Cat. VUCUM;

- la contestazione dell'indebito previdenziale accertato dall'INPS con provvedimento n. 61808428231-5 del 25 novembre 2021 (notificato in data 14.12.2021) con il quale, a seguito dell'annullamento della pensione anticipata n. *omissis*, era stata richiesta al ricorrente la ripetizione della somma di euro 35.943,91 derivante dai ratei pensionistici dallo stesso percepiti per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2021;

- la terza domanda veniva individuata in quella di risarcimento di tutti i danni materiali e immateriali asseritamente subiti dal ricorrente per essere rimasto, dopo un'anzianità contributiva di oltre 40 anni di servizio svolto sia nel settore privato che in quello pubblico, senza alcun mezzo di sostentamento (non percependo più lo stipendio per collocamento in quiescenza, né la pensione anticipata a seguito dell'annullamento di tale trattamento).

Nel merito, il Giudice:

- respingeva la prima domanda, accertando il difetto dei presupposti di legge per la concessione della pensione in cumulo, ritenendo applicabile, nella fattispecie, l'art. 6 della l.

n. 334/1968. In particolare, ha ritenuto che anche i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata, “una volta decorso un biennio dall’emigrazione all’estero”, perdono il diritto all’iscrizione nei suddetti elenchi e tale cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura ha valore retroattivo (cfr. Cass. SS.UU., n. 1543/1963), cosicché la cancellazione *ex tunc* dagli elenchi stessi determina la inesistenza originaria del rapporto, imponendo all’Istituto previdenziale l’annullamento della relativa posizione assicurativa (cfr. Cass. civ., 18 febbraio 1983 n. 1229);

- dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda dell’Inps di ripetizione dell’indebito (posto che, nelle more del giudizio, vi aveva rinunciato);
- accoglieva la domanda di risarcimento dei danni, seppur solo patrimoniali, nella misura di euro 20.000,00 (ventimila/00) già comprensivi di rivalutazione monetaria.

Precisamente, la Corte, affermata la propria giurisdizione con riferimento a tale domanda, ed enucleata la condotta responsabile in quella <<erronea e colpevole indicazione dei servizi utili a pensione, imputabili all’INPS in violazione dei propri obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto pensionistico>>, distingueva due richieste avanzate in sede giudiziale:

- a. una riguardante il risarcimento dei danni non patrimoniali, che veniva respinta in assenza di prova;

b. una riguardante il risarcimento dei danni patrimoniali, che invece veniva accolta.

Tale posta di danno è stata ritenuta sussistente, a seguito dell'annullamento della pensione di vecchiaia anticipata, nella misura della mancata percezione da parte del ricorrente della retribuzione di dipendente del Ministero dell'istruzione con la qualifica di collaboratore scolastico per il periodo dal 01.09.2018 ad oggi che, in considerazione della volontà dell'INPS di annullare l'atto di recupero dell'indebito previdenziale e dell'accertata cessazione della materia del contendere sulla domanda di irripetibilità dell'indebito di euro 35.943,31, doveva essere limitato al periodo successivo al 1° settembre 2021, ossia da quando il ricorrente è rimasto privo sia della pensione che dello stipendio.

La responsabilità di tale danno è stata ritenuta riconducibile sotto il profilo eziologico alla condotta colposa dell'Istituto previdenziale, che ha comunicato al sig. *omissis* il possesso dei requisiti per il diritto a pensione dal 1° settembre 2018, inducendolo a rassegnare le dimissioni dal suo rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, salvo poi revocare il trattamento pensionistico.

V. Avverso tale ultima statuizione risarcitoria insorge l'INPS, che lamenta:

1.Violazione art. 112 cpc

L'appellante ritiene che il Giudice di primo grado sia incorso nel

vizio di extra petizione ed avrebbe dunque violato l'art. 112 cpc, posto che dal tenore letterale del ricorso non potevano ritenersi soddisfatti gli indici di esistenza giuridica della domanda risarcitoria, limitata a cinque righe collocate a pag. 2 del ricorso, e non riportata nelle conclusioni.

Avrebbe errato il Giudice nell'enucleare una complessa domanda di risarcimento del danno esorbitante da quelle rassegnate in atti e che, invero, si appaleserebbe di natura meramente labiale e di stile, siccome priva dei requisiti minimi (individuazione della condotta, individuazione del danno, e quantificazione e/o richiesta di quantificazione in via equitativa).

2. Violazione artt. 1218 e 2043 c.c. sotto il duplice profilo della:

2.a insussistenza del comportamento responsabile,

2.b errata qualificazione della fattispecie come rientrante nella responsabilità contrattuale anziché extracontrattuale.

Il Giudice di prime cure avrebbe indebitamente attribuito alla fattispecie natura contrattuale, ritenendo applicabile il paradigma dell'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.

La condotta dallo stesso descritta, a ben vedere, non integrerebbe alcuna forma di responsabilità: premesso che non si può individuare un obbligo in capo all'Inps di erogare la prestazione a prescindere dalla sussistenza dei presupposti di legge (esclusi peraltro nella fattispecie dal Giudice di primo

grado), questo non avrebbe fornito indicazioni errate, ma avrebbe correttamente certificato i contributi utili a pensione e quelli che risultano registrati, distinguendoli espressamente, tanto che il *omissis*, successivamente, in data 14.1.20 ha presentato domanda di ricostituzione con i contributi esteri, che non erano contenuti nella prima tabella.

L'Istituto aveva concesso la pensione con la decorrenza indicata (1° settembre 2018), sulla base delle informazioni fornite nell'estratto conto certificato, che quindi risultavano corrette in quel momento, salvo successiva revoca. Quest'ultima è intervenuta per fatti sopravvenuti (la presenza di contribuzione estera che ha dato luogo alla duplicazione e dunque alla revoca ex tunc del trattamento), peraltro considerata legittima dal Giudice.

È risultato incontestato nel giudizio di primo grado che l'Ufficio competente, durante gli incontri fissati con il Sig. *omissis*, lo ha reso correttamente (ex art. 1375 cc) edotto della circostanza che, se avesse presentato domanda per ottenere la pensione secondo le modalità della quota 100, avrebbe ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza pressoché sovrapponibile alla precedente.

2b) In subordine, anche laddove fosse possibile configurare un comportamento fonte di responsabilità in capo a Inps, questo sarebbe comunque da ricondurre alla responsabilità extracontrattuale (Ad. plen. Consiglio di Stato n. 7/2021) e non

contrattuale, come sembra peraltro delinearsi nel ragionamento giudiziale, nel quale si richiama espressamente la colpa e il danno ingiusto.

3. Sulla giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno – violazione dei criteri di riparto della giurisdizione artt. 24, 103, 111 cost.

Da ultimo, l'appellante contesta la giurisdizione contabile sulla domanda di risarcimento danni, al limite azionabile dinanzi al GO o al GA.

La responsabilità dell'INPS per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c., discenderebbe dalla violazione dell'obbligo, sul medesimo ricadente, di comunicare a richiesta dell'interessato i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica (cfr. art. 54 l. n. 88/1989) e si tratterebbe di obbligazione di origine legale che precede la costituzione del rapporto pensionistico e riguarda la corretta rappresentazione della situazione contributiva, con la conseguenza che l'accertata inosservanza di tale obbligo non potrebbe ritenersi riconducibile ad una violazione di un'obbligazione derivante dal rapporto pensionistico.

Tanto premesso, l'INPS conclude per l'annullamento della pronuncia risarcitoria, con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

VI. In data 24/01/2025, l'appellante ha presentato istanza di

sospensione dell'esecutorietà della sentenza.

VII. In data 13/02/2025 si è costituito l'avv. Carolina Sabrina Messina per conto dell'odierno appellato, che ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare, nonché, nel merito, dell'appello dell'INPS.

VIII. All'esito dell'udienza camerale del 20/2/2025 è stata pronunciata ordinanza n. 3/A/2025, con la quale è stata respinta l'istanza di tutela interinale per carenza del requisito del *periculum in mora*, con rinvio al merito per ogni più approfondita disamina delle questioni e per la regolazione delle spese di fase.

IX. In data 20/03/2025, l'appellato ha fatto pervenire una memoria per l'odierno giudizio di merito, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese, insistendo su quanto già in precedenza dedotto ed eccepito.

In particolare, con riferimento al primo motivo, ha escluso il vizio di extra petizione, avendo peraltro la stessa parte appellante riconosciuto che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata, seppur in maniera estremamente sintetica, nel ricorso introduttivo del primo grado.

La domanda risarcitoria sarebbe stata, inoltre, ripresa dal Giudice di primo grado all'udienza del 20 dicembre 2023 per il tentativo di conciliazione e su tale punto l'INPS ha accettato il contraddittorio, analogamente a quanto avvenuto alla successiva udienza del 21 febbraio 2024, nella quale ha

formulato alle parti una proposta transattiva ai sensi dell'art.

164, comma 1, cgc.

Il petitum del ricorso introduttivo sarebbe stato oggetto di riqualificazione giuridica, dal momento che il giudice del merito, nell'indagine diretta alla individuazione del contenuto delle domande sottoposte alla sua cognizione, "non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, incorrendo, per contro, nel vizio di omesso esame allorquando limiti la sua pronuncia ad una ricostruzione meramente formale e letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo contenuto effettivo e sostanziale" (cfr. sentenza appellata, punto n. 2 e giurisprudenza ivi richiamata).

Gli orientamenti giurisprudenziali più recenti insistono, da almeno un decennio, sul carattere squisitamente contrattuale della responsabilità dell'ente da errate informazioni previdenziali all'assicurato che arrechino danno, siccome idonee a creare un «contatto sociale» tra soggetti di diritto (Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 1996, n. 9775; conformi, id., 11 agosto 1993 n. 8613, 8 novembre 1996, n. 9776, 3 marzo 1999, n. 1800).

Priva di pregio, infine, sarebbe l'eccezione di carenza di giurisdizione, sussistente nei termini ampiamente motivati dalla

sentenza impugnata e dalla giurisprudenza delle Sezioni unite ivi richiamata (cfr. Cass., SS.UU., ord. 153/2013).

Ha dunque concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

X. All'odierna udienza del 3 aprile 2025, erano presenti l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per l'INPS e, per l'appellato, l'avv. Sabrina Carolina Messina. Entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi iscritti difensivi e alle conclusioni rassegnate in atti. Terminata la discussione, il Presidente ha posto il giudizio in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il gravame all'odierno esame è limitato alla pronuncia risarcitoria a carico dell'INPS emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, con la sentenza n. 139/2024, nell'ambito di un giudizio instaurato dal Sig. *omissis* avverso la revoca della propria pensione cat. VUCUM, allo stesso comunicata il 25.11.21 a seguito di una intervenuta incompatibilità e sovrapposizione della contribuzione da lavoro agricolo con quella derivante da altro lavoro privato svolto in Germania.

Trattandosi di impugnativa parziale, i restanti capi della sentenza di primo grado, con correlate statuizioni, passano in giudicato.

2. Seguendo l'ordine logico giuridico imposto dall'art. 101, comma 2, cgc, il Collegio ritiene di dover scrutinare prioritariamente l'eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione di questa Corte sulla domanda di risarcimento del danno (motivo n. 3).

Secondo l'appellante, la sua responsabilità per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, ai sensi dell'art. 1218 e 1223 c.c., discenderebbe dalla violazione del proprio obbligo di comunicare correttamente, a richiesta dell'interessato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica (cfr. art. 54 l. n. 88/1989).

L'asserita violazione di obbligazione, siccome antecedente all'instaurazione del rapporto pensionistico, non sarebbe in grado di radicare la giurisdizione di questa Corte.

2.1 L'eccezione è infondata.

A questo riguardo, la Sezione ritiene utile ricordare che, ai sensi degli art. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1034 n. 12, spettano in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne

determinano l'importo, e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (Cass. SS.UU. 4853/2013 e 2298/2008).

Quanto sopra è in linea con la tendenza dell'ordinamento di concentrare dinanzi allo stesso giudice (art. 24 e 1121 Cost.) la cognizione delle questioni attinenti alla stessa materia e comunque tese alla quantificazione del trattamento pensionistico (cfr. anche SS.UU. n. 23731/2007 e 27178/2007).

Con riferimento ad un caso simile a quello oggi prospettato, la Corte di cassazione ha affermato che *“il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell' INPS che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell' effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati”* (Cass. n. 21454/2013, richiamato da Corte dei conti, Sez. III/A n. 346/2021).

Sul solco di tale autorevole orientamento, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che l' *“inadempimento dell' obbligo legale gravante di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (applicabili alla*

stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.) di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.), fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo" configuri una responsabilità di tipo contrattuale (Sez. III/A, n. 346/2021, cit.; Cass. 23050/2017).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, è senz'altro devoluta alla giurisdizione di questa Corte la richiesta risarcitoria per il presunto danno conseguente ad una asserita condotta illecita da parte dell'Istituto previdenziale, che avrebbe comunicato indebitamente all'appellato il possesso dei requisiti per il diritto a pensione dal 1° settembre 2018, inducendolo a rassegnare le dimissioni dal suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione di appartenenza.

3. Con il primo motivo di appello, l'INPS lamenta il vizio di extra petizione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, che avrebbe errato nella enucleazione della domanda risarcitoria, in riferimento alla quale, dal tenore letterale del ricorso, non potevano ritenersi soddisfatti gli indici di esistenza giuridica della domanda, limitata a poche righe e non riportata nelle conclusioni.

Avrebbe errato il Giudice nell'enucleare una complessa

domanda di risarcimento del danno, violando l'art. 112 cpc (corrispondente all'art. 101, comma 3, cgc) ed esorbitando dalla domanda giudiziale proposta, che invero si appaleserebbe apodittica, se non addirittura di mero stile, siccome priva di individuazione del danno e della sua quantificazione.

Ed invero, lo stesso Istituto appellante riconosce che la domanda di risarcimento del danno è stata formulata, seppur in maniera estremamente sintetica, nel ricorso introduttivo del primo grado (cfr. pag. 2, laddove si chiede espressamente la *“CONDANNA dell'Istituto Previdenziale al pagamento di tutti i danni materiali e immateriali causati al ricorrente, il quale, dopo più di quarant'anni di onorato lavoro, vive da mesi vive ormai senza alcun mezzo di sostentamento, al limite della sopravvivenza, con i pochi aiuti che i parenti e gli amici riescono a fornirgli”*).

Tale domanda è stata, inoltre, ripresa dal Giudice di primo grado all'udienza del 20 dicembre 2023, in sede di tentativo di conciliazione, e su tale punto l'INPS ha accettato il contraddittorio, non accogliendo la relativa domanda (nota INPS del 20 gennaio 2024) sul presupposto che difettesse una “voce di danno ulteriore e diversa rispetto a quanto eventualmente sarà ricompensato per il tramite degli interessi legali”.

Orbene, considerato che l'eventuale vizio di extra petizione è causa di nullità derivata della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa (cfr. ex plurimis, Cass. civ.,

ord. 22 ottobre 2022 n. 23079), lo stesso andava

tempestivamente opposto, a pena di decadenza, nella prima

difesa successiva al suo verificarsi (art. 45, comma 2 e 3, cgc).

Ciò non è avvenuto nella fattispecie, in cui l'INPS, accettando il

contraddittorio, ha prestato acquiescenza a tale vizio,

decadendo dalla possibilità di dedurlo successivamente, in sede

di gravame, quale vizio d'invalidità derivata della sentenza.

In ogni caso, il vizio di extra petizione, che sussiste quando il

giudice pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni

fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che

non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della

vita non richiesto o diverso da quello domandato, per costante

giurisprudenza (ex plurimis, Cass. civ., ord. 17 ottobre 2022, n.

30467), non sussiste laddove il giudice riqualifichi i fatti nei

limiti delle richieste contenute nell'atto di impugnazione e degli

elementi di fatto posti a base delle questioni prospettate.

Tale ultima evenienza si è verificata nella fattispecie, in cui il

Giudice di primo grado ha individuato la domanda di

risarcimento del danno all'interno delle più articolate domande

avanzate dal ricorrente, sulla base del contenuto sostanziale

della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle

vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Cass. civ.,

sez. III, sent. n. 21087/2015).

4. Con l'ultimo profilo di doglianza, l'appellante si duole

dell'erronea affermazione della responsabilità risarcitoria di tipo

contrattuale, ritenuta sussistente dal GM alla stregua della <<violazione del legittimo affidamento ingenerato nell'assicurato da erronee informazioni fornite dall'Ente stesso quali la sussistenza del requisito contributivo per accedere alla pensione, tale per cui l'assicurato, facendo affidamento sul perfezionamento del diritto a pensione, è stato indotto a recedere dal rapporto di lavoro ed a presentare la domanda di pensione senza averne ancora maturato effettivamente i requisiti>>.

Osserva, a riguardo, il primo decidente che << l'Istituto ben avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, riscontrare la sussistenza del periodo di emigrazione in Germania oltre il biennio con svolgimento di attività lavorativa extra-agricola in costanza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti a validità prorogata, considerata l'assenza di alcuna condotta dolosa da parte del sig. omissis che, come già detto, ha dichiarato tali periodi di servizio estero nella domanda di pensione in cumulo con indicazione specifica degli estremi di durata di ciascuno dei suddetti periodi di servizio e che tali periodi di servizio risultavano registrati nell'estratto conto previdenziale contributivo (cfr. All. "estratto conto previdenziale" allegato alla memoria di costituzione dell'INPS)>> (sent. cit., pag. 37 e 38).

Il Collegio reputa che tali conclusioni non siano coerenti rispetto al quadro fattuale descritto dalla sentenza e risultante dalla documentazione agli atti del giudizio.

Appare utile, infatti, ricordare che:

- In data 14 luglio 2017, il sig. *omissis* ha chiesto un estratto conto certificativo all'Inps, che lo ha inviato il 18 ottobre seguente (indice foliaro ricorrente primo grado, doc. 4);
- In tale documento, è contenuta la seguente dicitura:
“gentile signore in allegato troverà il suo estratto conto assicurativo. Nella prima tabella è indicato il numero complessivo dei contributi che ha maturato per il diritto alla pensione, la seconda è invece un riepilogo dei periodi contributivi che risultano registrati nei nostri archivi alla data odierna”;
- Sempre nel medesimo documento, nella nota n. 2, in calce all'estratto, l'INPS specifica che *“il numero dei contributi può essere soggetto a variazione, qualora dovesse emergere l'esistenza di contribuzione non esaminata nel presente estratto”*;
- La prima tabella, elaborata dall'Ente previdenziale sulla base dei dati contributivi in suo possesso, non fa alcun riferimento alla contribuzione percepita in Germania: della relativa esistenza, del resto, l'INPS non può essere al corrente, in quanto versata ad istituti previdenziali esteri, e per essere valorizzata necessita di specifica istanza dell'interessato (a seguito della quale si avvia una articolata procedura che esita con l'accredito dei

contributi esteri, sempre che versati in Paesi con i quali è stipulata la convenzione internazionale);

- Il 10 maggio 2018, il Sig. *omissis* presentava domanda di pensione di anzianità anticipata, categoria VOCUM, dichiarando, in un riquadro, di avere svolto dal 02.11.1978 al 31.10.1995 lavoro dipendente nel settore dell'edilizia in Germania;

- La domanda veniva accolta dall'INPS in data 14 marzo 2019 con decorrenza dal 1° settembre 2018 (pensione anticipata n. *omissis*), senza alcuna valorizzazione della contribuzione estera;

- In data 14.01.2020, il *omissis*, già in pensione da oltre un anno, avanzava la specifica istanza – cui peraltro successivamente rinunciava - per la totalizzazione della pensione con il riconoscimento dei contributi figurativi per l'attività lavorativa prestata in Germania nel periodo intercorrente tra il 02.11.1978 e il 14.08.1982 (non presenti nella pensione VOCUM in godimento, liquidata secondo la contribuzione valorizzata nella prima tabella dell'estratto contributivo certificato del 14.7.2017);

- In data 2 agosto 2021, l'INPS, sulla base dello specifico procedimento avviato dal *omissis*, comunicava che a seguito della richiesta di inserimento della contribuzione estera nella sua pensione VOCUM *omissis*, era emerso che il periodo dipendente svolto in Germania duplicava

con quello da lavoro agricolo svolto in Italia. Poiché, aggiunge la nota, *“la S.V. era iscritta negli elenchi agricoli a validità prorogata e ha lavorato oltre due anni consecutivi (in Germania dal 2.11.1978 al 14.8.82), tale circostanza ha determinato la cancellazione dai suddetti elenchi per il periodo dall’1.11.1978 al 31.8.1982. Alla luce della nuova situazione contributiva, considerando anche la contribuzione estera, il diritto a pensione anticipata in cumulo non risulta soddisfatto, non risultano presenti 42 anni e 10 mesi di contribuzione, ma solo 42 anni, 3 mesi e 16 giorni”*. Alla stregua di tale situazione, l’Istituto comunicava di aver dovuto procedere all’eliminazione della suddetta prestazione, con necessità di recupero di indebito per le rate pensionistiche già riscosse.

Concludeva la nota precisando *“che la S.V. potrebbe avere diritto alla pensione anticipata quota 100 a far data da 07/2019 a seguito di espressa manifestazione di volontà da far pervenire (pervenire) alla sede scrivente”* (all. n. 13 produzione primo grado ricorrente);

- Risulta in atti anche una messagistica sms nella quale il funzionario INPS sollecitava *omissis* in ordine all’opzione quota 100, ma senza esito;
- Con successiva nota del 6.8.2021, l’INPS, in linea con quanto già preannunciato, comunicava formalmente l’impossibilità di accogliere la domanda di ricongiunzione

presentata il 14.01.2020, sul presupposto che “*la pensione risulta eliminata per insufficienza contributiva, come da comunicazione inviata alla sua e-mail in data 02/08/2021*”.

Alla stregua della succinta ricostruzione fattuale che precede, alcuna responsabilità da informazioni erranee può validamente contestarsi, nella fattispecie, all’INPS, che nell’estratto del 2017 ha correttamente certificato i contributi utili a pensione e quelli che risultavano registrati, distinguendoli espressamente, tanto che il *omissis*, oltre un anno dopo la pensione anticipata (e precisamente il 14.1.20) ha presentato domanda di ricostituzione con i contributi esteri, non contenuti nella prima tabella dell’estratto certificato (ai sensi dell’art. 54 l. 88/89) e sulla cui base, con la decorrenza (1° settembre 2018) preannunciata, è stata regolarmente erogata la pensione VOCUM di anzianità anticipata in cumulo (computata secondo la contribuzione pubblico – privata versata in Italia).

Il contestato procedimento di revoca della pensione trae origine dalla specifica richiesta, avanzata dal *omissis* quando era già in pensione da oltre un anno, di ricostituzione del trattamento previdenziale in godimento con l’inclusione della contribuzione estera (come detto, non valorizzata nell’estratto certificato in suo possesso).

Tale specifica istanza dava avvio ad un procedimento di verifica della contribuzione versata all’estero, dai cui esiti emergeva una

duplicazione contributiva che, ex lege, comportava l'eliminazione del periodo dall'1.11.1978 al 31.8.1982, e conseguentemente riduceva l'anzianità al di sotto della soglia minima di 42 anni e 10 mesi di contribuzione, già riconosciuta con il collocamento in quiescenza anticipata.

Ciò ingenerava la perdita *ex tunc* dei requisiti di anzianità precedentemente certificati allo stato degli atti (lo stesso estratto certificato, del resto, ammetteva la possibilità di successiva revoca, in presenza di nuovi elementi non presi in considerazione, che nella fattispecie sono emersi su istanza dell'odierno appellato).

Non appare superfluo ricordare che tale successiva revoca per duplicazione contributiva, dovuta al superamento del periodo di due anni consecutivi ai fini delle emigrazioni temporanee previsto dall'art 6 della l. n. 334/1968, è stata comunque considerata legittima dal Giudice di prime cure, che, con statuizione ormai coperta da giudicato, ha respinto la domanda del ricorrente di ripristino della pensione anticipata n. *omissis* cat. VOCUM già riconosciuta con decorrenza dal 1° settembre 2018 (cfr. sentenza, pag. 26 e ss.).

L'acclarata doverosità del procedimento di revoca della pensione esclude qualsiasi responsabilità in capo all'INPS, che peraltro, in ossequio ai principi di correttezza (artt. 1175 e 1375 cc), ha anche cercato di ovviare alla situazione di carenza di reddito (come detto, ingenerata dal procedimento avviato ad istanza

dello stesso *omissis*), prospettando all'appellato, senza esito, la possibilità di presentare domanda per ottenere la pensione secondo le modalità della quota 100, con decorrenza pressoché sovrapponibile alla precedente.

5. Muovendo dalle considerazioni che precedono, si rivela priva di fondamento la pronuncia risarcitoria pronunciata dal GM nei confronti dell'INPS, che, in accoglimento dell'appello, va dunque annullata.

Le spese di lite del presente grado sono compensate, tenuto conto dell'esito della fase cautelare (cfr. sub VIII) e della complessità del quadro fattuale da cui origina la vicenda.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dall'INPS e, per l'effetto, annulla la statuizione risarcitoria contenuta nella sentenza della Sez. giur. per la Regione siciliana n. 139/2024.

Compensa le spese di lite tra le parti costituite.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

L'estensore

Il Presidente

(dott. Francesco Albo)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 12/05/2025

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale